

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione GIP/GUP

Il giudice Dott. ssa Anna Maria Cristaldi

Letta l'Istanza di revoca o attenuazione della misura applicata nel procedimento n. 1811/2024 RNR

Visto il parere al PM;

OSSERVA

Ritenuto che, in data [REDACTED], veniva emessa un'ordinanza cautelare nei confronti di [REDACTED], in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art 612 bis cp; allo stesso veniva applicata la misura cautelare prevista dall'art.282 ter c.p.p. disponendo il divieto di avvicinamento alla p.o. [REDACTED] ed ai luoghi da lei abitualmente frequentati – la casa in cui abita, il suo luogo di lavoro –, mantenendo sempre una distanza non inferiore ai 500 metri e con il divieto di comunicare con la medesima persona offesa [REDACTED] via telefono, via internet, con messaggi, a mezzo di terze persone –, nonché con l'applicazione del cd. braccialetto elettronico e, nell'ipotesi in cui l'indagato avesse negato il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, ovvero nel caso in cui l'organo delegato per l'esecuzione avesse accertato la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, l'applicazione, in aggiunta alle misure sopra indicate, della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di cui all'art. 282 c.p.p., prescrivendo all'indagato di presentarsi all'ufficio di polizia giudiziaria più vicino alla sua abitazione tutti i giorni – escluse le domeniche ed i giorni festivi – per due volte al giorno nelle ore comprese tra le ore 11.00 e le ore 13.00 al mattino e tra le ore 15.30 e le 17.30 nel pomeriggio;

che lo  non acconsentiva all'applicazione del braccialetto elettronico,

che, in ragione di quanto dallo stesso riferito in sede di interrogatorio di garanzia, si ritiene di dover rivalutare la sussistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura allo stato applicata

al predetto indagato;

che, invero, lo stesso ha sottolineato di avere 34 anni e di avere passato 16 anni della propria vita sentimentalmente legato allo [REDACTED]

che lo [REDACTED] ha offerto una propria ricostruzione dei fatti e, pur ammettendo di essere stato eccessivamente invasivo con le richieste di riappacificazione, ha spiegato di non essere stato mai violento o prevaricatore;

che lo stesso ha prodotto anche una serie di documenti – stampe di messaggi whatsapp, tabulati telefonici, fotografie ed altro -, al fine di dimostrare come il suo rapporto con la [REDACTED] fosse stato, da ultimo, altalenante e, comunque, come anche la donna avesse cercato il di lui fratello per tentare, in qualche modo, di appianare la situazione di contrasto che si era venuta a creare;

che lo [REDACTED] ha fornito anche una propria ricostruzione – diversa da quella della [REDACTED] ma non illogica – dell'episodio in cui, a detta della medesima [REDACTED] egli avrebbe impugnato un coltello; che l'indagato ha infine affermato di avere avviato una relazione con un'altra ragazza, lasciandosi alle spalle la storia con la [REDACTED];

che, in sostanza, in esito alle dichiarazioni dello [REDACTED] può ritenersi che questi abbia tenuto condotte certamente di indebita ingerenza nella sfera individuale della [REDACTED] continuando a cercarla e tentando di indurla a tornare con lui. Dette condotte erano fastidiose, ma non erano idonee a compromettere la serenità e la libertà psichica della donna, né a determinare nella stessa un perdurante e grave stato di ansia ed un fondato timore per la propria incolumità;

che, quindi, le esigenze cautelari poste a fondamento della misura possono ritenersi venute meno e le misure applicate possono essere revocate

P.Q.M.

Revoca le misure imposte a [REDACTED] nato a [REDACTED]

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Catania, 17.05.2024

Il Giudice

Di P. S. [REDACTED]
12/5/24
[Signature]

[Signature]